



MINISTERO  
DELL'INTERNO

Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali

Decreto del 21 dicembre 2012

MINISTERO DELL'INTERNO  
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

Modifica elenco dei revisori dei conti degli enti locali e avviso per le modalità e termini per il mantenimento nell'elenco e per la presentazione di nuove domande di iscrizione riferita agli enti locali della regione Sardegna.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE CENTRALE DELLA FINANZA LOCALE

Visto l'articolo 16, comma 25, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale prevede che a decorrere dal primo rinnovo dell'organo di revisione successivo alla data di entrata in vigore dello stesso decreto legge, i revisori dei conti degli enti locali sono scelti mediante estrazione da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti, a livello regionale, nel registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nonché gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;

Visto il successivo comma 29, del predetto articolo 16, il quale prevede che le disposizioni di cui allo stesso articolo 16 si applicano agli enti locali appartenenti alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto degli statuti delle regioni e province autonome medesime, delle relative norme di attuazione e secondo quanto previsto dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 15 febbraio 2012, n. 23, Regolamento adottato in attuazione del citato articolo 16, comma 25, recante "Istituzione dell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali e modalità di scelta dell'organo di revisione economico-finanziario", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 marzo 2012, n. 67;

Tenuto conto che le disposizioni regolamentari di cui al citato decreto n. 23 del 2012, non sono immediatamente applicabili agli enti locali appartenenti alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, in presenza del richiamato articolo 16, comma 29;

Preso atto che la Regione Autonoma della Sardegna, con nota n. 22391 del 19 giugno 2012, aveva

comunicato di aver disposto, con la legge regionale 22 febbraio 2012, n. 4, all'articolo 2, comma 1, l'applicazione negli enti locali della Sardegna delle disposizioni di cui al citato articolo 16, comma 25, del decreto legge n. 138 del 2012 e di ritenere che i provvedimenti di competenza del Ministero dell'interno, attuativi della stessa disposizione, debbano riguardare anche gli enti locali della Regione Sardegna;

Preso atto che, a seguito dell'intesa intercorsa con la predetta Regione Autonoma, il Ministero dell'interno ha provveduto all'adozione dei provvedimenti e all'espletamento degli adempimenti necessari per l'applicazione del richiamato articolo 16, comma 25, con le modalità e i criteri stabiliti dal regolamento approvato con il decreto del Ministro dell'interno 15 febbraio 2012, n. 23;

Preso atto, in particolare, che con precedente proprio decreto del 12 dicembre 2012, a seguito di espletamento di specifica procedura, è stato formato l'elenco dei revisori dei conti degli enti locali, in sede di prima applicazione del citato Regolamento, riferito agli enti locali appartenenti alla regione Sardegna, che, come disposto con separato proprio decreto del 12 dicembre 2012, è confluito nell'elenco dei revisori dei conti approvato con precedente decreto del 27 novembre 2012, riferito agli enti locali delle regioni a statuto ordinario;

Preso atto, altresì, che con proprio decreto del 17 dicembre 2012 è stato approvato l'avviso per il mantenimento dell'iscrizione nell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali e per la presentazione di nuove domande di iscrizione nello stesso, riferito agli enti locali ricadenti nelle regioni a statuto ordinario e nella regione Sardegna, dal quale verranno estratti i nominativi dalla data del 1° marzo 2013 e fino al 31 dicembre 2013;

Preso atto che, successivamente, è pervenuta dalla Regione Autonoma della Sardegna nota n. 2472 del 17 dicembre 2012, con la quale, si comunica che con legge regionale dell'11 dicembre 2012, in corso di pubblicazione, è stato previsto che per sessanta giorni dall'entrata in vigore della stessa legge continuano ad applicarsi agli enti locali le disposizioni previgenti al citato articolo 16, comma 25, e che, pertanto, si chiede l'interruzione dei provvedimenti in corso di emanazione riguardanti gli enti locali della Sardegna;

Considerato che l'affermazione della competenza regionale nella materia di cui trattasi, unitamente alla espressa richiesta della Regione Sardegna di interrompere i procedimenti in corso riguardanti le modalità di scelta dei revisori per gli enti locali della stessa regione, comportano il venir meno delle condizioni per l'ulteriore corso delle attività già avviate da questa Amministrazione;

Ritenuto, pertanto, di dover dichiarare l'inefficacia dell'elenco dei revisori, in sede di prima applicazione del citato Regolamento, riferito agli enti locali ricadenti nel territorio della regione Sardegna, ai fini delle nuove modalità di scelta dei revisori mediante estrazione dallo stesso, per i predetti enti locali, nonché modificare il citato avviso in corso di pubblicazione relativamente ai soggetti interessati residenti nel territorio della regione Sardegna;

## DECRETA

1. L'elenco dei revisori dei conti, in sede prima applicazione del citato regolamento, riferito agli enti locali ricadenti nel territorio della regione Sardegna, approvato con proprio decreto del 12 dicembre 2012, diviene inefficace ai fini delle nuove modalità di scelta dei revisori dei conti di cui all'articolo 16, comma 25, del decreto legge n. 138 del 2012, negli enti locali della medesima regione;
2. I nominativi residenti nel territorio della regione Sardegna precedentemente iscritti nell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali, formato a livello nazionale in sede di prima applicazione del citato regolamento, come integrato con proprio decreto del 12 dicembre 2012, sono, pertanto, esclusi dall'elenco stesso;
3. L'Avviso per il mantenimento dell'iscrizione nell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali e per la presentazione di nuove domande di iscrizione, approvato con precedente proprio decreto del 17 dicembre, a parziale modifica dello stesso, concerne gli enti locali ricadenti nelle regioni a statuto ordinario e non anche gli enti locali ricadenti nel territorio della regione Sardegna, come precedentemente previsto. Di ciò sarà data comunicazione con apposito avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e divulgare anche sulle pagine del sito internet del Ministero dell'interno.

Roma lì, 21 dicembre 2012

Giancarlo Verde